

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1568 del 29/03/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR N. 59/2013 - DITTA LATTERIA SOCIALE LA COLLINA S.C.A. IN COMUNE DI TOANO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1642 del 29/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove MARZO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17861/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"LATTERIA SOCIALE COLLINA Soc. Coop. Agr."** – Toano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"LATTERIA SOCIALE COLLINA Soc. Coop. Agr."** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Toano – Via Gen. Reverberi n.3/b** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **caseificio**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/6087 dell'08/06/2016;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot. PGRE/7935 acquisito in data 21/07/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Toano con atto prot.2882 del 21/03/2018 acquisito in data 22/03/2018 con PGRE/3485;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"LATTERIA SOCIALE COLLINA Soc. Coop. Agr."** ubicato nel Comune di **Toano – Via Gen. Reverberi n.3/b** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Lo scarico in pubblica fognatura oggetto del presente allegato (proseguimento senza modifiche) è costituito dalle acque reflue derivanti dal lavaggio impianti, attrezzature e pavimenti relativamente all'attività di lavorazione e trasformazione del latte, classificate come acque reflue industriali.
- Le acque reflue, prima dell'immissione in pubblica fognatura, vengono trattate con un impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, dimensionato per una portata di reflu pari a 11 m³ al giorno, corrispondenti ad una quantità di 11 t/giorno di latte lavorato, per una potenzialità massima annua complessiva di 3.900 tonnellate di latte lavorato.

Prescrizioni

- 1) La Ditta adegui il proprio scarico conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica allegata.
- 2) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
- 3) Il punto individuato per per il controllo dello scarico deve essere identificabile, chiaramente predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
- 4) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
- 6) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di siero, latticello ed altri materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 7) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità o dal proprietario o mediante ditta specializzata. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione della salamoia prodotta dall'azienda, evitando di farla confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
- 8) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.
- 9) Dovranno essere effettuati 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri di natura organica caratteristici (COD, BOD5, azoto ammoniacale e solidi sospesi totali), di cui 1 riferito ad un campione medio composito prelevato nell'arco di 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura: pH, Solidi Sospesi Totali, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli. I certificati analitici dovranno essere conservati a disposizione degli agenti accertatori.
- 10) In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in pubblica fognatura per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità. Dell'evento si dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Toano, alla scrivente ARPAE ed all'Azienda Servizi Toano S.r.l. Unipersonale, quale Ente Gestore

del Servizio Idrico Integrato Fognatura e Depurazione del Comune di Toano, indicando anche i tempi per il ripristino. Dovranno essere attuati inoltre, i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza, pertanto dovrà essere installato idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

- 11) Deve essere garantito il funzionamento del sistema di sollevamento posto nel pozzetto in testa all'impianto e garantita altresì la sostituibilità immediata delle apparecchiature a rischio di usura e/o facile rottura. A tale scopo, devono essere mantenute di riserva tutte le attrezzature facilmente soggette ad usura.
- 12) Restano fermi i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"LATTERIA SOCIALE COLLINA Soc. Coop. Agr."** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **caseificio** negli impianti ubicati in Comune di **Toano – Via Gen. Reverberi n.3/b** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CALDAIA A BTZ DA 1140 KW PER PRODUZIONE VAPORE
 EMISSIONE N.2 – CALDAIA A METANO DA 24 KW PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO
 EMISSIONE N.3 – CISTERNA STOCCAGGIO BTZ DA 6 MC.
 EMISSIONE N.4 – CISTERNA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DA 2 MC.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **23 Maggio 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Maggio 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A BTZ DA 1140 KW PER PRODUZIONE VAPORE	1400	6	6	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(*)
E2	CALDIA A METANO DA 24 KW PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO	Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E3	CISTERNA STOCCAGGIO BTZ DA 6 MC.	Non sono fissati limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E4	CISTERNA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DA 2 MC.	Non sono fissati limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella caldaia E1 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

3) Per l'impianto di combustione generante l'emissione E1 che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione (E1) previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/6087 dell'08/06/2016;
- 8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta allegata emerge che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.